

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020

504/2020/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM PORDENONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011,

- recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l’Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS)
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- in relazione all’utilizzo, per la valorizzazione del VIR, delle previsioni contenute negli atti di concessione:
 - il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 specifica che.... *“in conformità con l’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 164/2000 e s.m.i e con l’articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee guida, con le limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del presente documento.”*
 - la lettera a., punto ii., del capitolo 2 delle suddette Linee guida 7 aprile 2014 prevede che le medesime Linee guida 7 aprile 2014 si applichino, tra l’altro, qualora... *“gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 164/2000 presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata;”* (punto ii) e qualora *“i documenti contrattuali facciano riferimento generico all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/1925....”*
- l’articolo 5 del decreto 226/11 prevede che, ai fini del calcolo del rimborso, i documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012 possano trovare applicazione *“purché...contengano tutti gli elementi metodologici...per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità.”*

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;

- c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;

- d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti
 - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche sono effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
 - l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
 - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
 - l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
 - l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
 - l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile

2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;

- l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG;
- l'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/ GAS prevede che, nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS si consideri:
 - il valore calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- in data 22 novembre 2017, il Comune di Pordenone, stazione appaltante dell'Atem Pordenone (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Budoia, Caneva, Fanna e Vajont;
- in data 13 dicembre 2017, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Gaiarine, Maniago, Morsano al Tagliamento, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento e Zoppola;
- in data 22 dicembre 2017, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Arba, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Sequals, Valvasone e Vivaro;
- in data 28 dicembre 2017, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Meduno, Pinzano al Tagliamento, Porcia e Travesio;
- in data 30 gennaio 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa al Comune di San Vito al Tagliamento;
- nella medesima data (prot. Autorità 2757 del 30 gennaio 2018), la stazione appaltante ha comunicato di aver completato gli invii a Piattaforma informatica VIR-RAB dei Comuni con scostamento VIR-RAB maggiore del 10% sopra elencati; nella medesima comunicazione la stazione appaltante ha elencato, quali Comuni con scostamento inferiore al 10%, i Comuni di Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Forgaria nel Friuli, Azzano Decimo, Casarza della Delizia, Pordenone, Prata di Pordenone, San Quirino e Spilimbergo;
- con comunicazione del 15 marzo 2018 (prot. Autorità 9316 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante la mancanza, nei documenti resi disponibili nella maschera "INFORMAZIONI" della piattaforma informatica VIR-RAB in data 13 dicembre 2017 relativi ai Comuni di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento, di dettagli metodologici, sia negli Atti aggiuntivi che nei prezzari allegati ai predetti Atti, inerenti alle modalità di utilizzo dei medesimi prezzari ai fini della valorizzazione dei cespiti che compongono gli impianti di distribuzione; nella medesima comunicazione la Direzione Infrastrutture ha precisato che:
 - in assenza di indicazioni metodologiche, secondo quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014, l'utilizzo di tali prezzari non è ammesso e la

valorizzazione deve essere effettuata utilizzando i prezziari indicati nelle medesime Linee guida 7 aprile 2014;

- qualora il valore di VIR, calcolato mediante l'applicazione delle sopra citate Linee Guida, dovesse risultare maggiore del valore calcolato applicando le previsioni contrattuali, saranno ritenuti idonei i valori di VIR calcolati secondo le previsioni contrattuali; ciò coerentemente con lo spirito della norma dell'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas che mira a ridimensionare i valori non giustificabili, facendo ricorso alle Linee guida 7 aprile 2014;
- con comunicazione del 22 marzo (prot. Autorità 10266 del 23 marzo 2018), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture che la comunicazione della stazione appaltante del 30 gennaio 2018 (prot. Autorità 2757 del 30 gennaio 2018), relativa al completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% sulla Piattaforma informatica VIR-RAB, elencava erroneamente il Comune di Fontanafredda per il quale lo scostamento VIR-RAB era inferiore al 10% e pertanto non soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00;
- in data 8 giugno 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Brugnera e Fanna;
- con comunicazione del 14 settembre 2018 (prot. Autorità 25690 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante l'esigenza di acquisire, per i Comuni di Arba, Sequals, Valvasone e Vivaro, elementi informativi funzionali alla verifica del VIR, e in particolare:
 - l'elenco prezzi unitari (EPU) contrattuale approvato dai rispettivi Enti Locali;
 - i dettagli metodologici inerenti alle modalità di utilizzo dei sopra citati elenco prezzi ai fini della valorizzazione dei cespiti che compongono l'impianto di distribuzione.

Nella medesima comunicazione la Direzione Infrastrutture ha precisato che, in assenza di dettagli metodologici inerenti alle modalità di utilizzo dei prezziari allegati agli atti contrattuali, la valorizzazione del VIR, per i sopra citati Comuni, doveva essere effettuata utilizzando i prezziari indicati nelle Linee guida 7 aprile 2014;

- in data 14 settembre 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Arba, Brugnera, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sequals, Valvasone e Vivaro;
- in data 25 gennaio 2019, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Arba, Sequals, Valvasone, Vivaro;

- con comunicazione del 4 marzo 2019 (prot. Autorità 5406 di pari data) la Direzione Infrastrutture ha evidenziato alla stazione appaltante:
 - l'erroneo invio della documentazione tramite Piattaforma informatica VIR-RAB attinente al Comune di Valvasone Arzene (scaturito dalla fusione dei Comuni di Valvasone e Arzene), in quanto reso disponibile per il Comune di Valvasone invece di Valvasone Arzene;
 - la mancanza, nei documenti resi disponibili nella maschera "INFORMAZIONI" della piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento (in data 14 settembre 2018) e per i Comuni di Alba, Sequals e Vivaro (in data 25 gennaio 2019), dei dettagli metodologici inerenti alle modalità di utilizzo dei prezziari, allegati agli atti contrattuali, ai fini della valorizzazione dei cespiti che compongono l'impianto di distribuzione; e che pertanto, in assenza di dettagli metodologici inerenti alle modalità di utilizzo dei prezziari allegati agli atti contrattuali, la valorizzazione del VIR, per i sopra citati Comuni, doveva essere effettuata utilizzando i prezziari indicati nelle Linee guida 7 aprile 2014. Peraltro, la Direzione infrastrutture prendeva atto, in relazione alle informazioni contenute nei medesimi documenti, che il valore degli impianti stimato applicando le Linee guida 7 aprile 2014 risultava maggiore del valore degli impianti stimato sulla base degli atti contrattuali. E quindi la medesima Direzione richiedeva di confermare, ai fini della conclusione dell'attività istruttoria, che il valore degli impianti fosse stimato applicando correttamente le Linee guida 7 aprile 2014;
- con comunicazione del 13 marzo 2019 (prot. Autorità 6219 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante che il modulo "Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune" reso disponibile a piattaforma informatica VIR-RAB riportava, per i Comuni di Meduno, Pinzano al Tagliamento e Travesio (resi disponibili in data 28 dicembre 2017), uno scostamento VIR-RAB inferiore al 10% e pertanto tali Comuni non erano soggetti a procedimento VIR-RAB;
- in data 30 settembre 2019, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa al Comune di Arba, Sequals, Valvasone Arzene e Vivaro, risolvendo le criticità. Nei medesimi documenti, la stazione appaltante evidenziava che i VIR dei sopracitati Comuni stimati mediante l'utilizzo delle Linee guida 7 aprile 2014 risultavano maggiori dei VIR stimati sulla base degli atti contrattuali;
- con comunicazione del 23 giugno 2020 (prot. Autorità 19683 di pari data), la Direzione infrastrutture ha segnalato in merito ai Comuni di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento alcune criticità relative alla documentazione resa disponibile nella maschera "INFORMAZIONI" della piattaforma informatica VIR-RAB in data 30 settembre 2019;

- in data 16 luglio 2020, la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa al Comune di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento, risolvendo le criticità. Nei medesimi documenti, la stazione appaltante evidenziava che i VIR dei sopracitati Comuni stimati mediante l’utilizzo delle Linee guida 7 aprile 2014 risultavano maggiori dei VIR stimati sulla base degli atti contrattuali.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Arba, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Gaiarine, Maniago, Morsano al Tagliamento, Porcia, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro e Zoppola, risulta coerente con le previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- i valori del VIR contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB per i Comuni di Budoia, Caneva e Vajont (trasmessi in data 22 novembre 2017), per i Comuni di Gaiarine, Maniago, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda e Zoppola (trasmessi in data 13 dicembre 2017), per i Comuni di Cordenons e Fiume Veneto (trasmessi in data 22 dicembre 2017), per il Comune di Porcia (trasmessi in data 28 dicembre 2017), per il Comune di San Vito al Tagliamento (trasmesso in data 30 gennaio 2018), per il Comune di Fanna (trasmesso in data 8 giugno 2018) e per il Comune di Brugnera (trasmesso in data 14 settembre 2018), in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione relativa all’esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2017, rispettino le condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- in base alle evidenze emerse dalle analisi, i valori di VIR per i Comuni di Arba, Sequals, Valvasone Arzene e Vivaro (trasmessi in data 30 settembre 2019) e per i Comuni di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento (trasmessi in data 16 luglio 2020), determinati sulla base degli atti contrattuali e di entità minore rispetto ai valori di VIR stimati sulla base delle Linee guida 7 aprile 2014, risultino coerenti con lo spirito della norma dell’articolo 29 dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, che prevede l’applicazione delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 al fine di ridimensionare i valori di VIR non giustificabili.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Arba, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Gaiarine, Maniago, Morsano al Tagliamento, Porcia, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro e Zoppola, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Pordenone, i valori di VIR dei Comuni di Arba, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Gaiarine, Maniago, Morsano al Tagliamento, Porcia, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro e Zoppola, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 22 novembre 2017 (Comuni di Budoia, Caneva e Vajont);
 - 13 dicembre 2017 (Comuni di Gaiarine, Maniago, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda e Zoppola);
 - 22 dicembre 2017 (Comuni di Cordenons e Fiume Veneto);
 - 28 dicembre 2017 (Comune di Porcia);
 - 30 gennaio 2018 (Comune di San Vito al Tagliamento);
 - 8 giugno 2018 (Comune di Fanna);
 - 14 settembre 2018 (Comune di Brugnera);
 - 30 settembre 2019 (Comuni di Arba, Sequals, Valvasone Arzene e Vivaro);
 - 16 luglio 2020 (Comuni di Morsano al Tagliamento e San Martino al Tagliamento);essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Pordenone;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini